

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 23 DICEMBRE 2004

N. 154 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

#### *Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 9

**D.G.R. n° 957 del 29/6/2004 ad oggetto: "Trasferimento all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Consorziale Policlinico" di Bari dello Stabilimento Giovanni XXIII di Bari. Integrazione DD.G.R. n° 1087/02 e n° 1429/02"**

Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 10

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11 art. 2 comma 1, lett. f): "Modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale"**

Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 11

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11 art. 2, comma 1, lett. d): “Definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”.**

Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 12

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11, art. 2, comma 1, lett. e): “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”**

Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 13

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11, art. 2, comma 1, lett. g): “Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza”**

Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 14

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11, art. 2, comma 1, lett. c): “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”**

Pag. 17

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 9

**D.G.R. n° 957 del 29/6/2004 ad oggetto: “Trasferimento all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Consortiale Policlinico” di Bari dello Stabilimento Giovanni XXIII di Bari. Integrazione DD.G.R.n° 1087/02 e n° 1429/02”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.

UU.OO. con posti letto	
1) Ortopedia e Traumatologia	10 p.l.
2) Pediatria	29 p.l.
3) Cardiologia	10 p.l.
4) Neurologia	10 p.l.
5) Cardiochirurgia	14 p.l.
6) Urologia	10 p.l.
7) Chirurgia Pediatrica	30 p.l.
8) Endocrinologia	20 p.l.
9) Malattie Infettive	30 p.l.
10) Anestesia e Rianimazione	4 p.l.
11) Lungodegenza	8 p.l.
Posti rene letti tecnici	10
per un totale di p.l. pari a n.	175.

- Visto l’art.44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1986 del 23/dicembre/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

## EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

- A far data dal 1/1/2005 la gestione, i beni immobili, mobili , le pertinenze, le attrezzature nonché la dotazione organica ed il relativo personale dello stabilimento “Giovanni 23°” dell’AUSL BA/4 di Bari sono trasferiti all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico” di Bari.

**Art. 2**

- Le Unità Operative dello stabilimento “Giovanni XXIII°” di Bari sono le seguenti:

UU. OO. senza posti letto
Direzione Medica
Medicina e Chirurgia
d’accettazione e urgenza
Patologia Clinica
Radiodiagnostica
Farmacia Ospedaliera
Malattie metaboliche e diabetologia
Psicologia

**Art. 3**

- 3.1 La dotazione organica dello Stabilimento "Giovanni 23°" dell'AUSL BA/4 di Bari è quella individuata dall'Azienda U.S.L. BA/4 di Bari con atto n. 2921 del 15/12/2003 , approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 396 del 30/3/2004 ;
- 3.2 Il personale in servizio alla data del 31/12/2004 presso le UU.OO. ed i Servizi dello stabilimento "Giovanni 23°" passa nei ruoli dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Conсорziale Policlinico" di Bari;
- 3.3 Detto personale può, a domanda , rimanere in carico all'AUSL BA/4 di Bari, qualora nella dotazione organica della stessa vi sia il relativo posto vacante;

**Art. 4**

- Nel Documento Economico Funzionale anno 2005 il tetto massimo di remunerazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Conсорziale

Policlinico" di Bari è incrementato in base ai costi dello stabilimento "Giovanni 23°" di Bari determinati al 31/12/2004, sulla base della contabilità analitica per centri di responsabilità ;

**Art. 5**

- I contratti di beni e servizi in essere alla data dello scorporo per lo stabilimento "Giovanni 23°" restano in capo alla AUSL BA/4 fino alla loro naturale scadenza; gli oneri relativi ai suddetti contratti saranno rimborsati da parte dell'Az. Ospedaliera "Policlinico" di Bari dalla data di effettivo scorporo dello stabilimento fino alla scadenza dei contratti ;

**Art. 6**

- I Direttori Generali dell'AUSL BA/4 di Bari e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Conсорziale Policlinico" di Bari, sono incaricati di provvedere, di concerto, all'attuazione del trasferimento nei termini stabiliti dal presente regolamento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004*

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 10

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11 art. 2 comma 1, lett.f): “Modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’*emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1966 del 23/dicembre/2004, di attuazione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

Composizione e funzionamento dell’Osservatorio regionale del commercio

1. L’Osservatorio regionale del commercio ha sede presso l’Assessorato regionale al commercio.
2. L’Osservatorio regionale è composto da:
  - a. l’Assessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;
  - b. un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell’ANCI;
  - c. un rappresentante delle Province, designato dalla delegazione regionale dell’UPI;

- d. un rappresentante della delegazione regionale dell’UNCEM;
- e. un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;
- f. due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL;
- g. due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h. due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della media e grande distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i. un rappresentante designato dall’associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi dell’art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
- j. un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale;
- k. un funzionario del competente Ufficio dell’Assessorato regionale al commercio.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da b) a j) è indicato anche un supplente.
4. Alle riunioni dell’Osservatorio possono partecipare fino a tre esperti del settore distributivo designati dall’Assessore regionale al commercio.
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti dell’Osservatorio che, nella seduta d’insediamento, provvede ad approvare il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento, sulla base di una proposta predisposta dal Settore regionale al commercio.
6. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte dall’Assessorato regionale al commercio

7. L'Osservatorio, come composto ai sensi del precedente comma 2, ha una durata di tre anni. È confermata fino al 31/12/2005 la composizione dell'Osservatorio costituita ai sensi della previgente normativa. Sessanta giorni prima della sua scadenza l'Assessorato regionale al commercio provvede ad informare gli organismi partecipanti all'Osservatorio affinché provvedano a designare i loro rappresentanti effettivi e supplenti. Trascorso il termine indicato, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. L'Osservatorio è integrato dalle designazioni pervenute successivamente.

#### **Art. 2**

##### **Finalità dell'Osservatorio regionale**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 21, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, l'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:
  - a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di commercio, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;
  - b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma del settore;
  - c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
  - d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
  - e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;
  - f) diffondere l'informazione sui programmi

comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente Regolamento, l'Osservatorio può avvalersi della struttura del Settore regionale al commercio ed anche di altri soggetti pubblici o privati mediante apposita convenzione.

#### **Art. 3**

##### **Attività dell'Osservatorio regionale**

1. L'Osservatorio regionale predispone annualmente il programma di attività per l'anno successivo che viene trasmesso all'Osservatorio nazionale sul commercio e alla competente commissione del Consiglio regionale.
2. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale:
  - a) predispone un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra la Regione, i Comuni e le Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
  - b) impartisce disposizioni e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema informativo regionale;
  - c) promuove indagini, ricerche e attive collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale;
  - d) svolge attività di informazione socio-economica, destinate alle imprese commerciali, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate;
  - e) predispone, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dell'aggiornamento o della revisione della normativa regionale.

**Art. 4**  
**Spese per il funzionamento**  
**dell'Osservatorio regionale**

attività dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle disponibilità che saranno recate annualmente dal Bilancio regionale.

1. Alle eventuali spese derivanti dal programma di

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004*

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 11

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n°11 art.2, comma 1, lett.d): “Definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1967 del 23/12/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(definizione)**

1. Il presente regolamento individua i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d’arte in cui, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della l. r. n.11 del 1 agosto 2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura anche in deroga dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dall’art. 4 del medesimo articolo.
2. Presso l’Assessorato al commercio della

Regione è tenuto l’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte.

3. I Comuni, in accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all’Assessorato regionale competente l’inserimento nell’elenco, indicando:
  - le zone del territorio interessate da flussi turistici;
  - i periodi di maggiore afflusso turistico,
  - la rispondenza del comune e delle aree per cui viene chiesta l’iscrizione ai parametri di cui all’articolo 2 del presente regolamento,
  - il calendario relativo al numero delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale.

**Art. 2  
(comuni turistici)**

1. Condizione per l’inserimento nell’elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri di ciascuno di quelli di seguito riportati sotto le lettere a) e b), ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
2. I parametri per l’inserimento nell’elenco regionale sono così definiti:
  - a) Parametri riferiti alla domanda turistica:
    - a.1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
    - a.2. presenze su popolazione residente: 2,0;
    - a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
    - a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
    - a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
  - b) Parametri riferiti all’offerta turistica:
    - b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
    - b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3;
    - b.3. unità locali attività connesse con il

turismo sul totale unità locali: 1 %;

b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

3. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:

- per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;
- per la lett. b): dagli ultimi dati censuari disponibili nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:
  - 55. 1 Alberghi
  - 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
  - 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators
  - 63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  - 71.1 Noleggio autovetture
  - 71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
  - 74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre
  - 92.72.1 Stabilimenti balneari
  - 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
  - 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali

4. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore al 10%.

### **Art. 3 (città d'arte)**

1. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:
  - insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137 e D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42;
  - ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;
  - presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
  - presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
  - presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune;
  - presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.

### **Art. 4 (Individuazione delle aree)**

1. I comuni vengono iscritti al registro con indicazione delle aree e i periodi in cui si indirizza il fenomeno turistico ed in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura settimanale e festiva.
2. Eventuali provvedimenti comunali di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge, devono essere trasmessi in copia alla Regione.

**Art. 5**  
**(norma transitoria e finale)**

1. Il registro di cui all'art. 17 della l.r. 24/99 rimane in vigore per due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, i comuni che risultano

iscritti a tale registro devono ripresentare domanda di iscrizione al nuovo elenco.

2. Ogni tre anni la regione può richiedere ai comuni la verifica del mantenimento dei parametri di cui ai commi precedenti.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004*

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 12

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11, art. 2, comma 1, lett. e): “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1968 del 23 dicembre 2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(Oggetto del regolamento)**

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle vendite straordinarie così come definite dall'art. 20 della l. r. n. 11 del 1 agosto 2003.

**Art. 2  
(Disposizioni comuni  
per vendite straordinarie)**

1. Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a

premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. È fatto obbligo all' esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.
3. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.
4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
7. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte.
9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per eviden-

ziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

10. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.
11. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, i Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 27 della l. r. 11/2003.  
Nei casi di recidiva la competente autorità comunale dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

### **Art. 3 (Vendite di liquidazione)**

1. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio.
2. La comunicazione deve contenere:
  - a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale comunicazione di cessazione dell'attività;
  - b) in caso di liquidazione per cessione d'Azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - c) caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
  - d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell'esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;
  - e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effet-

tuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;

- f) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.

Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui al successivo articolo 4, comma 1, dei trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendita di fine stagione.
4. Della data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
5. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite fallimentari" o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la cessazione di uno dei settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

### **Art. 4 (Vendite di fine stagione o saldi)**

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

- a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
  - b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
  - c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
  - d) gli articoli sportivi;
  - e) le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.
2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categorie degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative.
3. L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:
- a) la data di inizio e la durata della vendita;
  - b) i prodotti oggetto della vendita;
  - c) la sede dell'esercizio;
  - d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio successivo e dal 15 luglio al 15 settembre successivo. La Giunta Regionale, su proposta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all'art. 2, comma 2 della legge.
5. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in ven-

dita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.

#### **Art. 5** **(Vendite promozionali)**

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.
2. Le vendite promozionali, limitatamente ai prodotti di cui al precedente articolo 4, comma 1, non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.
3. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale.
4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita indicando:
  - a) la data di inizio e la durata della vendita;
  - b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
  - c) la sede dell'esercizio;
  - d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004*

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 13

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11, art. 2, comma 1, lett. g): “Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1969 del 23/12/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:
  - a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
  - b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;

- c) l'elevazione del livello tecnologico;
- d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

**Art. 2  
Costituzione dei Centri di assistenza tecnica**

1. I Centri possono essere promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:
  - a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;
  - b) le Camere di commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.
2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.
3. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:
  - a) gli enti e le società di formazione professionale;
  - b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
  - c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
  - d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
  - e) gli istituti di credito e le società finanziarie;
  - f) enti bilaterali settoriali.

**Art. 3  
Attività dei Centri di assistenza tecnica**

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 6, i Centri devono svolgere le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:
  - a) assistenza tecnica;
  - b) formazione e aggiornamento in materia di

- innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
  - d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 4, della l.r. 11/2003;
  - e) assistenza e formazione in materia di sicurezza e tutela dei consumatori;
  - f) assistenza e formazione in materia di tutela ambientale;
  - g) consulenza, formazione ed assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
  - h) attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese che svolgono attività commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000;
  - i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, lett. c), della legge n. 11/03, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei Centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.

#### **Art. 4**

##### **(Struttura dei Centri di assistenza tecnica)**

1. I Centri, come richiesto dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di tutte le province.
2. Per il potenziamento della propria attività, i

Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti, enti ed Enti Bilaterali Settoriali.

#### **Art. 5**

##### **(Requisiti della domanda di autorizzazione)**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di assistenza, da presentarsi all'Assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - atto costitutivo;
  - la sede legale del Centro che deve essere localizzata in territorio regionale;
  - statuto nel quale deve essere espressamente previsto lo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo 3 e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
  - relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro di assistenza si propone di realizzare;
  - una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre Province;
  - la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni).

#### **Art. 6**

##### **(Autorizzazione regionale)**

1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'Assessorato regionale al commercio.

2. Il riconoscimento viene rilasciato con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.
3. I Centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, indicheranno la qualità di “Centro di assistenza tecnica” nello svolgimento dell’attività e nelle iniziative promozionali, nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di riconoscimento.

**Art. 7**  
**(Relazione sull’attività svolta**  
**da parte dei Centri di assistenza tecnica)**

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano all’Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed il programma di attività previsto per l’anno successivo.
2. Copia della relazione viene trasmessa anche all’Osservatorio Regionale per il Commercio.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004*

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 14

**Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n° 11, art. 2, comma 1, lett. c): “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1971 del 23/12/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
Oggetto e principi ispiratori**

1. Il presente provvedimento disciplina l'attività formativa della Regione relativa ai corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, su area pubblica o all'ingrosso ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 11 del 1° agosto 2003.
2. La Regione favorisce inoltre le iniziative volte

alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale ai sensi dei commi 1,2,3 dell'art. 22 della L.R. n. 11/2003.

3. I corsi professionali vengono realizzati in maniera distinta per i settori alimentari e misto e per i settori non alimentari.
4. Il possesso del titolo per il settore alimentare e misto abilita anche all'esercizio di attività per i soli settori non alimentari.
5. Il possesso del diploma di istituto secondario abilita all'esercizio di attività per i soli settori non alimentari.
6. L'attività formativa regionale, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione professionale, si ispira ai seguenti principi generali:
  - elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
  - gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;
  - garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;
  - integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
  - contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
  - garanzie di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi.

**Art. 2  
Soggetti ammessi alla gestione dei corsi**

1. I corsi potranno essere autorizzati, quali corsi

autonomamente finanziati, secondo normativa, procedure e modalità in vigore. In tal caso, al fine di garantire una ampia ed efficiente offerta formativa, stimolando l'elevazione qualitativa ed il contenimento dei costi di accesso ad essa, i corsi possono essere gestiti :

- a. dalle Camere di Commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
  - b. dalle strutture incaricate dell'assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art .22 della L.R. 11/03.
2. I corsi di formazione devono avere durata non inferiore al minimo di ore individuato nel successivo art. 4 e svolgersi nell'arco temporale di tre mesi.
  3. Per l'ammissione a detti corsi è necessario aver compiuto il 18° anno di età.
  4. I suddetti corsi di formazione potranno essere finanziati nell'ambito degli avvisi pubblici emanati con le procedure di cui alla L.R. 15/02

**Art. 3**  
**Affidamento**  
**dei corsi di formazione**

L'attuazione dei corsi avverrà, sia per l'attività finanziata che per quella autofinanziata, con le modalità in vigore, come definite dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale.

**Art. 4**  
**Materie di insegnamento,**  
**partecipazione**  
**ed esami dei corsi**

1. Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime indicate negli schemi seguenti.

**Settore alimentare**

<b>Materia</b>	<b>Ore minime di insegnamento</b>
<i>Scenario distributivo</i>	4
<i>Tutela ed informazione del consumatore</i>	8
<i>Elementi di legislazione commerciale</i>	16
<i>Salute e sicurezza sul lavoro</i>	14
<i>Elementi di gestione e di marketing aziendale</i>	18
<i>Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari</i>	10
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

**Settore non alimentare**

<b>Materia</b>	<b>Ore minime di insegnamento</b>
<i>Scenario distributivo</i>	4
<i>Tutela ed informazione del consumatore</i>	8
<i>Elementi di legislazione commerciale</i>	16
<i>Salute e sicurezza sul lavoro</i>	14
<i>Elementi di gestione e di marketing aziendale</i>	18
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>

2. L'iscrizione ai corsi può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella regione, indipendentemente dal comune di residenza dell'interessato.
3. Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale, articolato in una prova scritta ed una orale, con le modalità definite dall'Assessorato Regionale alla Formazione professionale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi

almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste.

5. Per il settore alimentare e misto la prova scritta consiste nella risoluzione, nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza di almeno tre membri della commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di cui almeno 5 sulla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari ed almeno 3 in materia di tutela del consumatore. Le domande d'esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo seguente:

- |   |    |
|---|----|
| a) Tutela ed informazione del consumatore               | 6; |
| b) Elementi di legislazione commerciale                 | 5; |
| c) Salute e sicurezza sul lavoro                        | 5; |
| d) <i>Elementi di gestione e di marketing aziendale</i> | 6; |
| e) Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari        | 8. |

6. Per i settori non alimentari la prova scritta consiste nella risoluzione nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza di almeno tre membri della commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di cui almeno 5 in materia di tutela del consumatore. Le domande d'esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo seguente:

- |   |    |
|---|----|
| a) Tutela ed informazione del consumatore               | 9; |
| b) Elementi di legislazione commerciale                 | 6; |
| c) Salute e sicurezza sul lavoro                        | 7; |
| d) <i>Elementi di gestione e di marketing aziendale</i> | 8. |

7. La prova scritta e la prova orale, consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie di insegnamento, si svolge nella data fissata dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale. Della data e del luogo di svolgimento della prova orale è data comunicazione agli interessati a cura dell'ente gestore.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove finali, l'ente che ha gestito il relativo corso rilascia un attestato di frequenza, con le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico oggetto del corso ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/03.

### **Art. 5** **Testi per i corsi**

1. Ciascun ente cui è demandata la gestione di un corso di formazione ha facoltà di scegliere liberamente i libri di testo e l'altro materiale didattico necessario ai partecipanti ai corsi stessi al fine di .
  - a) uniformare i livelli minimi di preparazione a livello regionale;
  - b) stabilizzare e rendere maggiormente trasparente il quadro formativo regionale, mediante la maggiore certezza dei contenuti didattici;
  - c) Integrare la formazione dei partecipanti mediante cognizioni, notizie, problematiche relative alla specifica realtà distributiva ed economica della Regione;

### **ART 6** **Commissione esaminatrice**

1. Le prove finali dei corsi si svolgono dinanzi ad una commissione esaminatrice così composta:
  - a) un rappresentante dell'Amministrazione regionale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;
  - b) un rappresentante dell'Assessorato regionale al Commercio;
  - c) un esperto designato dall'associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
  - d) un esperto designato dall'associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
  - e) un esperto designato dal sindacato dei lavoro-

ratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

f) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza.

2. Per i corsi autonomamente finanziati a ciascun componente la commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza, secondo le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale con oneri a carico del gestore.

#### **Art. 7**

##### **Norma transitoria e finale**

- 1 Sono considerati in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L.R. 11/03:
  - a) coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono già titolari di un'attività commerciale per i settori non alimentari ;
  - b) coloro che erano iscritti al registro esercenti il commercio di cui alla legge 426/71.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004*

FITTO